



COMUNE DI POGGIOMARINO

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Prot. n. 7851

31 MAR 2021

Ordinanza n. 88 del 31 marzo 2021

Oggetto: Ulteriori Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 30.04.2021;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. 02.03.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021 (Suppl. Ordinario n. 17) ed efficace dal 6 marzo 2021 fino a 6 aprile 2021;

VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30 che, tra le altre misure, dispone la zona rossa su tutto il territorio nazionale per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021;

VISTA l'Ordinanza 19 marzo 2021 del Ministero della Salute, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 20 marzo 2021, con la quale le misure previste con l'Ordinanza del 5 marzo 2021 sono state rinnovate per ulteriori quindici giorni;

VISTA l'Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2021 (parzialmente modificata con l'Ordinanza n. 11 del 25 marzo 2021) del Presidente della Giunta Regionale della Campania con la quale sono state ulteriormente confermate fino al 5 aprile 2021 le disposizioni delle Ordinanze regionali n.7 del 10 marzo 2021, n.8 dell'11 marzo 2021 e n.9 del 15 marzo 2021;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 82 del 22 marzo 2021 efficace fino al 5 aprile 2021;

PRESO ATTO dei dati concernenti i contagi messi a disposizione sulla piattaforma regionale nonché di quelli comunicati dall'Unità di Crisi Regionale e di quelli in possesso della Protezione Civile Comunale circa l'andamento del

contagio su scala locale e dell'ulteriore aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi di gran lunga superiore alla media regionale;

RILEVATA l'esigenza, assolutamente prioritaria, di piena precauzione per la salute pubblica a fronte del rischio di ulteriore diffusione del contagio in considerazione del fatto che l'eventuale apertura degli esercizi commerciali nei giorni di Pasqua e di Lunedì in albis potrebbe indurre ad un massivo e diffuso afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade e che tale situazione renderebbe ancor più difficile, l'attività di controllo per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati;

CONSIDERATO che il bilanciamento tra le esigenze imposte dalla necessaria tutela dei diversi interessi coinvolti di pari rango costituzionale spetta, sulla base della legge, all'autorità amministrativa statale e che le autorità locali possono adottare, nell'esercizio dei poteri straordinari loro riconosciuti dall'ordinamento, misure più restrittive sulla base di motivate ed ineludibili evidenze, riferite ad un particolare ambito territoriale o ad uno specifico settore di attività;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti o modifiche della presente ordinanza;

VISTO l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

Fermo restando quanto previsto e stabilito dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, dal Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30, dall'Ordinanza del Ministero della Salute 19 marzo 2021, dalla Ordinanza n. 10 del 21 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Campania nonché dalla precedente Ordinanza Sindacale n. 82 del 22 marzo 2021, sul territorio comunale si applicano le seguenti ulteriori misure di contenimento:

Nel giorno di Pasqua, domenica 4 aprile 2021, **dalle ore 14,00** e nel giorno di Lunedì in albis, 5 aprile 2021, **per l'intero arco della giornata**, la chiusura di tutte le attività commerciali ed artigianali, di pubblici esercizi (ivi comprese vendite di generi alimentari, tabaccherie ed edicole) e di distributori automatici di alimenti e bevande nonché la sospensione della ristorazione sia con consegna a domicilio che con asporto.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Poggiomarino;
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Poggiomarino;
- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

AVVERTE

che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma da € 400,00 ad € 1000,00 in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione

prevista dal precedente periodo è aumentata fino a un terzo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente ordinanza la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- A S.E. il Prefetto di Napoli;
- Al Comandante della Polizia Municipale;
- Alla Stazione Carabinieri di Poggiomarino per quanto di competenza;
- Al Commissariato di P.S. di San Giuseppe Vesuviano
- All'Asl di competenza territoriale;
- All'Unità di Crisi della Regione Campania
- Alla Città Metropolitana di Napoli;

AVVISA CHE

avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi).

Poggiomarino, 31 marzo 2021



Il Sindaco

Avv. Maurizio Falanga

